



COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

AREA VASTA VISION 2020

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



[Art. 9 commi 2) e 3) delle Linee Guida P.O. 2007 - 2013, Asse II - Linea di Intervento 2.4, Azione 2.4.1]

ISTITUTO SCOLASTICO STATALE "G. MODUGNO"

Scuola Primaria

Piazza Ofanto - 76121 - Barletta (BT)



Studio Tecnico
Ing. Riccardo Fusiello

Andria 76123 - via La Specchia 55 - tel. 348.3540942 - fusielloriccardo@virgilio.it

PROGETTO DEFINITIVO:

Ing. Riccardo FUSIELLO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE :

Ing. Riccardo FUSIELLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Vito VACCA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI :

Ing. Gianrodolfo Di Bari

REDAZIONE :

Ing. Riccardo FUSIELLO

EMISSIONE :

REVISIONE :

PROGETTO DEFINITIVO

EG 01.03

SCHEMA DI CONTRATTO

TAVOLA

MARZO 2015



COMUNE DI BARLETTA
(Provincia di Barletta – Andria – Trani)

Lavori di	
"Interventi per l'efficientamento energetico e la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici scolastici -nell'ambito del finanziamento PO 2007/2013 asse II linea 2.4 -azione 2.4.1" a servizio del plesso scolastico: scuola primaria "G. Modugno"	
CUP: _____	CIG: _____

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 717.981,34
2	Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza	€ 13.471,43
3	Corrispettivo per progettazione esecutiva	€ 13.939,12
A	Totale appalto (1 + 2 + 3)	€ 745.391,89

Il responsabile del servizio
Ing. Gianrodolfo Di Bari

Il progettista
Ing. Riccardo Fusiello

Il responsabile del procedimento
Ing. Vito Vacca

Indice:

PREMESSA

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II -RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

TITOLO III -ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

COMUNE DI BARLETTA
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "G. Modugno" nell'ambito del finanziamento PO 2007/2013 asse II linea 2.4 - azione 2.4.1 in Via Ofanto in Barletta (BT).

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____ Ufficiale rogante, Segretario _____ del Comune di _____, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____
nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Barletta,
codice fiscale _____ e partita IVA _____,
che _____ rappresenta _____ nella _____ sua _____ qualità _____ di _____,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____
nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____
in _____ qualità _____ di _____ dell'impresa _____
con sede in _____, via _____, _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola/capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____,
tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4-impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

- nonché l'impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata
ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo per appalto integrato dei lavori di "Interventi per l'efficientamento energetico e la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici scolastici nell'ambito del finanziamento PO 2007/2013 asse II linea 2.4 -azione 2.4.1" a servizio del plesso scolastico: scuola primaria "G. Modugno" per un importo dei servizi di progettazione e dei lavori da appaltare di euro _____, di cui euro _____ oggetto dell'offerta di ribasso ed euro _____ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- b) che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio _____ del comune n. _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del _____%;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____ ;
- e) che la progettazione esecutiva è affidata a _____ in quanto appartenente allo staff tecnico oppure raggruppati per la progettazione in qualità di mandanti oppure progettisti da indicazione dell'appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____) di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri;
 - b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
 - c) euro _____ per corrispettivo per la progettazione esecutiva.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A., sono compresi gli oneri previdenziali per la progettazione, ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ , all'indirizzo _____ , presso _____ .
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____ .
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i_ signor_____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ -__ -_____ - _____ - _____ acceso presso _____ , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II -RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il progetto deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento, già facente parte del progetto definitivo, eventualmente adeguato alle previsioni, anche di dettaglio, del progetto esecutivo e comunque sottoscritto dal tecnico abilitato ai sensi di legge ed incaricato dall'appaltatore della redazione del progetto esecutivo. Con la sottoscrizione di tale elaborato, anche nel caso in cui non siano apportate modifiche al piano di sicurezza e coordinamento del progetto definitivo a base di gara, il tecnico incaricato dall'appaltatore della redazione del progetto esecutivo si assume la piena responsabilità civile e penale relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sollevando da ogni responsabilità il responsabile della progettazione definitiva a base di gara.
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _____ qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:
 - a) deve pervenire alla stazione appaltante entro quindici giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 ed essere corredata dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato ed incaricato dall'appaltatore della redazione del progetto esecutivo;
 - b) deve essere redatta presso _____;
 - c) è controllata dal R.U.P. con le seguenti modalità:
 - Al progetto esecutivo devono essere allegati elaborati grafici e/o relazioni in cui siano chiaramente indicate le eventuali differenze (anche di dettaglio) tra il progetto definitivo a base di gara ed il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore.
 - Il giorno successivo alla consegna del progetto esecutivo il tecnico responsabile del progetto esecutivo illustra al R.U.P. verbalmente e mediante presentazione con l'ausilio del software *Microsoft powerpoint o equivalente*, le eventuali differenze (anche di

dettaglio) tra il progetto definitivo a base di gara ed il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore oltre alle relative integrazioni. Nel corso di tale incontro il tecnico responsabile del progetto esecutivo relaziona altresì in merito alla conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed alle richieste prestazionali del progetto definitivo a base di gara.

- Il tecnico responsabile del progetto esecutivo deve fornire la propria collaborazione e tutti i chiarimenti richiesti dal R.U.P., nonché partecipare alle ulteriori sedute in contraddittorio, se richiesto, per la verifica del progetto esecutivo.
- Il tecnico responsabile del progetto esecutivo è tenuto a introdurre le modifiche e gli adeguamenti al progetto esecutivo necessari all'ottenimento della verifica positiva.
- Ai sensi dell'articolo 44 e seguenti del DPR 207/2010, la validazione del progetto esecutivo è demandata al responsabile del procedimento.

3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previe le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, e comunque, entro quattordici giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.
5. Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa completo del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato, non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna delle opere e dei servizi.
6. Le opere saranno consegnate e iniziate entro 35 (trentacinque) giorni dall'approvazione di cui al comma 3.
7. Durante la fase di redazione del progetto esecutivo, previa richiesta al R.U.P., l'appaltatore potrà avere accesso ai luoghi oggetto dell'intervento per l'esecuzione, a sua cura e spese, di rilievi, saggi, indagini, etc. eventualmente dallo stesso appaltatore ritenuti necessari per la redazione del progetto esecutivo.
8. Il tempo massimo *utile* per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 150 (diconsi giorni centocinquanta) solari naturali consecutivi e continui, a decorrere dalla data del verbale di consegna, redatto dal Direttore dei Lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo sia nella consegna del progetto esecutivo sia nel caso di cui al punto 2.40 del successivo art. 8 salvo il diritto, in entrambi i casi, di risolvere il contratto.
3. nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
4. L'appaltatore è tenuto a produrre contestualmente al progetto esecutivo un dettagliato programma esecutivo (calendario) di realizzazione delle opere così come risultanti dalla proposta d'offerta elaborata ed approvata.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori e/o dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento

della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza della documentazione del progetto definitivo approvato e del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Spese per progetto dettagli e integrazioni.

Le spese per la redazione sia degli eventuali progetti di dettaglio ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, sia delle eventuali integrazioni e adeguamenti del progetto definitivo a base di gara e di contratto, sia del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore che risultassero necessari e/o richiesti dalla stazione appaltante. L'impresa risulta responsabile della progettazione esecutiva e di cantiere delle opere ed è pertanto obbligata, sulla base del progetto definitivo a base di gara, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico sia di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico la esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'impresa appaltatrice è tenuta a riportare, su supporto informatico e cartaceo, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, comunque

previste fornendone anche una copia, su supporto informatico e cartaceo, alla stazione appaltante. Quanto prodotto sarà parte integrante della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera.

4. Oneri relativi alla verifica del progetto definitivo a base di gara.

- Finalità della verifica del progetto. La verifica del progetto definitivo a base di gara da parte dell'Appaltatore deve consistere nel controllare preventivamente che, con la fedele e corretta redazione del progetto esecutivo sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara, egli sia in grado di garantire alla Stazione appaltante il perseguimento non solo del risultato prestazionale, ma anche della utilizzazione, a quel fine, di componenti come prescritti dal contratto. Questi obiettivi contrattuali sono identificabili nei requisiti funzionali e nelle prestazioni indicate nei documenti che ne fanno parte integrante (specifiche tecniche, capitolati, relazioni, elaborati in genere).
- Oggetto della verifica. La verifica deve riguardare il progetto definitivo a base di gara e di contratto, in tutte le sue articolazioni, e in tutte le categorie di lavoro, ed avere per oggetto anche la verifica della congruità del prezzo offerto in relazione alla eseguibilità del progetto, sia con riguardo alle peculiari caratteristiche del sito, sia con riguardo alla correttezza, completezza e coerenza di tutti gli elaborati.

L'Appaltatore, con la formulazione della propria offerta, ha pertanto già riconosciuto di avere preso piena conoscenza del sito dove debbono eseguirsi i lavori e delle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto ha fra l'altro riconosciuto:

- a) di aver preso completa conoscenza particolarmente, di tutte le condizioni idrologiche, climatiche, morfologiche, sismiche, fisiche, funzionali di tali luoghi nei quali dovrà operare e di rinunciare di conseguenza a qualsiasi pretesa, sia di compenso economico sia di proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, nel caso le condizioni stesse si rivelino, successivamente alla firma dei documenti contrattuali, diverse da quelle da lui previste; in particolare di avere fatto le proprie valutazioni e pertanto di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, delle caratteristiche specifiche dei luoghi;
- b) di aver preso piena conoscenza, altresì, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei componenti e, altresì, di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- c) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e di aver già individuato le discariche autorizzate per tutto ciò che è connesso con i lavori dell'appalto;

- d) di essere a conoscenza, anche attraverso la documentazione disponibile, delle eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;
- e) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, e con la funzionalità del plesso scolastico per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, anche mediante formale accertamento tecnico preventivo, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.;
- f) di aver potuto eseguire una puntuale verifica della situazione di fatto dell'area destinata al cantiere (ad esempio: posizione plano-altimetrica delle strade adiacenti, degli edifici adiacenti, ecc.);
- Modalità della verifica del progetto definitivo a base di gara. L'Appaltatore afferma con la verifica del progetto definitivo posto a base di gara:
 - a. che ha esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto definitivo a base di gara sotto il profilo funzionale, tecnico e delle regole dell'arte;
 - b. che ha effettuato, altresì, le necessarie verifiche di congruenza e compatibilità tra il progetto architettonico ed il progetto strutturale e di essere a conoscenza che eventuali esigenze di adeguamento (normativo, tecnico, funzionale, ecc.), anche se successivamente rilevate, non gli daranno alcun diritto né a richieste di sospensione, né di modifica dei patti contrattuali anche se relative al tempo e al prezzo (rientra pertanto fra gli oneri dell'Appaltatore anche l'adeguamento degli elaborati di progetto nei casi di contrasti fra documenti contrattuali);
 - c. che pertanto il manifestarsi di errori od omissioni del progetto definitivo a base di gara non dà luogo in generale a variante in corso d'opera, se non quando dovessero ricorrerne gli estremi a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento; in tutti gli altri casi quest'ultimo invita l'Appaltatore a presentare gli elaborati tecnici per il necessario adeguamento del progetto, sottoscritti dai tecnici abilitati responsabili designati dall'Appaltatore, previsti al punto precedente;
 - d. che l'opera è perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; a tal fine ne assume la piena responsabilità contrattuale;
 - e. che l'opera eseguita secondo il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore sulla scorta del progetto definitivo a base di gara risponde alle leggi, alle norme e prescrizioni, ed alle regole dell'arte;

- f. che il progetto definitivo a base di gara, che fa parte integrante del contratto, rende ogni elemento dell'opera identificato o identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- g. di aver preso contatti con i tutti i Soggetti (Consorzi, privati, Provincia, Anas, Società Autostrade, Enel, Telecom, Snam, Soprintendenze, Regione, Comuni, Enti, Vigili del Fuoco, ASL, etc.) che verranno interessati dai lavori, di aver già impostato le note di richiesta necessarie al rilascio dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni e similari secondo le indicazioni dei suddetti Soggetti, e di inviarle, sottoscritte dalla stazione appaltante e per il tramite della stazione appaltante stessa, ai suddetti Enti non oltre 5 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, per consentire alla stazione appaltante di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e per il futuro esercizio dell'opera;
- h. di aver verificato che i pareri, nulla osta, autorizzazioni e similari di cui al precedente comma g) saranno rilasciate dai relativi Enti, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della relativa richiesta.

Al fine di effettuare le verifiche del progetto definitivo a base di gara l'Appaltatore si impegna ad eseguire, dopo averne ottenuta autorizzazione dalla direzione lavori, a sua cura e spese, e nel rispetto dei termini contrattuali e del programma lavori, tutte le ulteriori prove, rilievi, saggi, indagini e/o ricalcolazioni dal medesimo Appaltatore ritenuti necessari.

- Tempistica della verifica del progetto definitivo. L'Appaltatore effettua la verifica del progetto definitivo a base di gara al momento della formulazione dell'offerta.
- Dimostrazione della verifica del progetto definitivo a base di gara. L'Appaltatore afferma di essere edotto che la dimostrazione dell'avvenuta verifica del progetto definitivo a base di gara è costituita dalla sottoscrizione dell'offerta in sede di gara.

- 5. Indagini, saggi, prove. L'Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione di indagini, saggi e prove (comprese le eventuali prove di carico) su opere o parti di opera, richieste dalla D.L. e/o dal collaudatore. Tutte le spese relative ad indagini, saggi e prove (anche quelle inerenti la redazione ed emissione dei relativi certificati da parte di Ditte/laboratori specializzati ai sensi di legge) richieste dalla D.L. e/o dal collaudatore sono a carico dell'Appaltatore.
- 6. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 7. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

8. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Per le anticipazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 ter della legge 98/2013, la relativa anticipazione, pari al 10% sarà disciplinata dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, e secondo le disposizioni di cui all'art 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del DPR 05/10/2010 n. 207.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 25 % (venticinque per cento), dell'importo contrattuale.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

- b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144

del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trani con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III -ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere appartenenti all'__categori_ O__; O__ e O__; inoltre non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle altre lavorazioni.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza bancaria/fideiussione bancaria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società /dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale,

ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di € _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € _____ (euro _____).
3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata di esecuzione delle opere e sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari all'importo del quindici per cento di quello progettato.

La mancata presentazione da parte dell'appaltatore della polizza di garanzia esonera la stazione appaltante dal pagamento del primo acconto.
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;

- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _____.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante